

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 2**

Riunione del 14 Settembre 2011

**66.10.11bis/67.10.11bis PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI
CONFRONTI DI:**

- **COSTAZZURRA ONGINA VOLLEY n.p. del Presidente pro-tempore**
- **BRUNI Massimo n.q. di Presidente p.t. COSTAZZURRA ONGINA VOLLEY**

Sono presenti:

- Avv. Thomas Martone	-Presidente f.f.
- Avv. Antonio Amato	- Componente
- Avv. Andrea Ordine	- Componente/Relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti della società Costazzurra Ongina Volley n.q. del Presidente pro-tempore e nei confronti del Presidente p.t. medesimo, in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- Bruni Massimo per non aver il sodalizio Società Costazzurra Ongina Volley dal medesimo rappresentato nella carica di Presidente pro-tempore, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav, 19 R.A.T. 49 lett. j, 55 e 58 Reg. Giur. e della Circolare di indizione dei campionati regionali per la stagione sportiva 2010/2011 al campionato regionale di serie D, adempiuto al pagamento della somma complessiva di euro 1.771,00 a titolo di tasse gara e multe non versate afferenti il campionato di Serie D maschile, girone A, nel corso della stagione sportiva 2010-11 così come comunicato G.U. del Comitato Regionale Fipav dell'Emilia Romagna con la pubblicazione del C.U. nn. 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 12/11, 21/11, 22/11 e 24/11 (e segnatamente: mancato pagamento prima e seconda rata contributi gara, multa gara n. 1233, multa gara n. 1258, multa gara n. 1225, multa gara n. 1221, multa gara n. 1214, multa gara n. 1329, multa gara n. 1324 e multa gara n. 1342) nonchè per aver prodotto documentazione (nella specie bollettini di conto corrente postale fatti pervenire al Comitato dalla Società) attestante l'asserito pagamento di quanto sopra contestato ma successivamente risultata non corrispondente al reale ed effettivo pagamento e per non aver il sodalizio Società Costazzurra Ongina Volley dal medesimo rappresentato nella carica di Presidente pro-tempore, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav, 19 R.A.T. 49 lett. j, 55 e 58 Reg. Giur. e della Circolare di indizione dei campionati regionali per la stagione sportiva 2010/2011 al campionato regionale di serie D, adempiuto agli obblighi contrattuali assunti di garantire il regolare corso dell'attività sportiva della pallavolo presso l'istituto scolastico "De Amicis" di Piacenza interrompendo senza alcun valido motivo ogni attività procurando un grave danno agli studenti ed all'immagine ed al decoro della Federazione nonchè per aver provveduto al pagamento di quanto

dovuto a titolo di tasse gare e/o di iscrizione per la stagione 2009/2010 ai campionati regionali di serie D mediante assegno postale n. 7136379058-03 del 4/10/2010 emesso in favore del Comitato Provinciale Fipav Piacenza successivamente risultato senza copertura nonchè aver prodotto al predetto comitato il bonifico bancario on-line del 20/12/2010 attestante il pagamento di euro 250,00 a titolo di quota di iscrizione al corso allenatori di un proprio tecnico successivamente risultato non corrispondente al vero e per non aver altresì provveduto al pagamento della tassa di affiliazione per la stagione sportiva 2010.11 nonchè per aver utilizzato autoveicoli di proprietà privi di assicurazione ed in pessime condizioni igieniche per il trasporto dei propri tesserati delle squadre giovanili in occasione delle gare di campionato;

*- la **Società Costazzurra Ongina Volley** n.p. del Presidente pro-tempore per non aver, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav, 19 R.A.T. 49 lett. j, 55 e 58 Reg. Giur. e della Circolare di indizione dei campionati regionali per la stagione sportiva 2010/2011 al campionato regionale di serie D, adempiuto al pagamento della somma complessiva di euro 1.771,00 a titolo di tasse gara e multe non versate afferenti il campionato di Serie D maschile, girone A, nel corso della stagione sportiva 2010-11 così come comunicato G.U. del Comitato Regionale Fipav dell'Emilia Romagna con la pubblicazione del C.U. nn. 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 12/11, 21/11, 22/11 e 24/11 (e segnatamente: mancato pagamento prima e seconda rata contributi gara, multa gara n. 1233, multa gara n. 1258, multa gara n. 1225, multa gara n. 1221, multa gara n. 1214, multa gara n. 1329, multa gara n. 1324 e multa gara n. 1342) nonchè per aver prodotto documentazione (nella specie bollettini di conto corrente postale fatti pervenire al Comitato dalla Società) attestante l'asserito pagamento di quanto sopra contestato ma successivamente risultata non corrispondente al reale ed effettivo pagamento e per non aver, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav, 19 R.A.T. 49 lett. j, 55 e 58 Reg. Giur. e della Circolare di indizione dei campionati regionali per la stagione sportiva 2010/2011 al campionato regionale di serie D, adempiuto agli obblighi contrattuali assunti di garantire il regolare corso dell'attività sportiva della pallavolo presso l'istituto scolastico "De Amicis" di Piacenza interrompendo senza alcun valido motivo ogni attività procurando un grave danno agli studenti ed all'immagine ed al decoro della Federazione nonchè per aver provveduto al pagamento di quanto dovuto a titolo di tasse gare e/o di iscrizione per la stagione 2009/2010 ai campionati regionali di serie D mediante assegno postale n. 7136379058-03 del 4/10/2010 emesso in favore del Comitato Provinciale Fipav Piacenza successivamente risultato senza copertura nonchè aver prodotto al predetto comitato il bonifico bancario on-line del 20/12/2010 attestante il pagamento di euro 250,00 a titolo di quota di iscrizione al corso allenatori di un proprio tecnico successivamente risultato non corrispondente al vero e per non aver altresì provveduto al pagamento della tassa di affiliazione per la stagione sportiva 2010.11 nonchè per aver utilizzato autoveicoli di proprietà privi di assicurazione ed in pessime condizioni igieniche per il trasporto dei propri tesserati delle squadre giovanili in occasione delle gare di campionato.*

La Commissione Giudicante Nazionale,

- disposta la riunione del procedimento 66.10.11 al procedimento 67.10.11 all'udienza del 27/7/2011;
- rinnovata la convocazione degli incolpati alla riunione del 14/9/2011 con contestuale notifica dell'ordinanza n. 14 di riunione e del verbale di udienza;
- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udita la relazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Spighetti che si riporta alle conclusioni rassegnate in sede di udienza;

OSSERVA

Prima di esaminare il merito del capo d'incolpazione, appare opportuno, in via preliminare, dichiarare la contumacia volontaria dei tesserati.

Questi, infatti, benchè ritualmente invitati ad illustrare le proprie difese in relazione ai gravi capi di incolpazione ritualmente contestati ed a comparire alle udienze del 27 Luglio e 14 Settembre 2011, hanno optato per un contegno totalmente inerte.

A tal proposito, si rileva come tutte le comunicazioni effettuate dalla Procura Federale e da questa Commissione si siano perfezionate in quanto, benchè rispedite al mittente con la dicitura "trasferito", le stesse sono state correttamente inviate all'indirizzo ufficialmente risultante dai tabulati federali comunicato dallo stesso tesserato.

Inoltre, le numerose comunicazioni telematiche spedite agli indirizzi di posta elettronica indicati dal sig. Bruni anche n.q. sono rimaste prive di riscontro.

E' precipuo onere del tesserato, nei casi di cambio di residenza, domicilio o semplicemente del luogo ove ricevere la corrispondenza federale, comunicare agli Organi preposti il nuovo indirizzo.

L'indirizzo (fisico e virtuale) inserito per volontà del tesserato nei tabulati ufficiali si presume, fino a prova dell'eventuale comunicazione di diverso indirizzo, idoneo per la ricezione e la conoscibilità di tutte le comunicazioni provenienti dagli organismi giurisdizionali e non della Fipav. Eventuali comportamenti inerti del singolo tesserato non potranno incidere sull'integrità del contraddittorio regolarmente instaurato anche al fine di salvaguardare la speditezza del procedura e di non legittimare comportamenti dolosamente ostruzionistici da parte dei tesserati sottoposti a procedimento disciplinare.


Per quanto attiene al merito del capo di incolpazione, le contestazioni mosse appaiono documentalmente provate e risultano idonee ad integrare gli estremi dell'illecito disciplinare ascritto agli incolpati che, rimanendo contumaci, hanno rinunciato a fornire l'eventuale qualsiasi prova liberatoria specialmente in riferimento alle contestazioni di mancati pagamenti.

La sanzione viene comminata come da dispositivo considerato il contegno processuale tenuto dal sig. Bruni anche n.q. nonchè le circostanze aggravanti debitamente contestate e la pluralità delle gravissime condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dai tesserati.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Bruni Massimo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi ventiquattro dalla data di pubblicazione e quindi fino al 22 settembre 2013 e delibera di infliggere a carico del sodalizio Costazzurra Ongina Volley in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di € 2.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

Il Presidente f.f.
Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Thomas Martone', is written over a faint, light-colored rectangular stamp or watermark.

Roma, 22 Settembre 2011